

L'ergastolo le sue origini e la lotta per l'abolizione

La parola ergastolo deriva da *ergastolum* che in epoca romana definiva il luogo dove il proprietario rinchiodava i propri schiavi dopo il *lavoro forzato* che svolgevano per la sua proprietà. Ma nell'*ergastolum* non vi erano rinchiusi tutti gli schiavi, solo quelli o indolenti o ribelli ed erano incatenati, gli altri dormivano sotto le stelle o nelle stalle. Per questa sua funzione: ridurre in schiavitù dei ribelli, è stato ripreso in epoca moderna.

Nell'*Ancien Règime*, la pena dell'ergastolo non era prevista. *“La pena del carcere perpetuo non è in uso presso i laici, loro avevano mezzi più sbrigativi: la mannaia, la forca, lo squarciamento, l'attanagliamento con cesoie infuocate nelle diverse parti del corpo e, per i delitti minori, l'amputazione di una mano o di entrambe per il furto, il taglio della lingua per la bestemmia, l'esposizione in berlina, ecc., queste erano le pene normali.”*

Faceva eccezione il diritto della Chiesa. L'ergastolo come segregazione perpetua, a pane e acqua, in qualche convento sperduto, era una specialità che la Chiesa usava allorché non riteneva necessario condannare un eretico al rogo.

Il presupposto ideologico di tale supplizio scaturiva dal voler recuperare il condannato peccatore attraverso l'isolamento perpetuo, che però lasciava una speranza di possibile futura liberazione a insindacabile giudizio della Chiesa che valutava l'espiazione e il pentimento tali da poter esercitare il perdono. Ad esempio la condanna a Galileo Galilei, sospettato di eresia, è così formulata: *“Ti condanniamo al carcere formale in questo Santo Ufficio riservando a noi la facoltà di moderare, mutare, levare in tutto o in parte le sopradette pene”*. Dunque pena senza tempo fisso ma completa discrezione dell'autorità sia nel modulare il tempo sia le condizioni di esecuzione della condanna.

Il tentativo di ribaltare totalmente questa discrezionalità arbitraria fu il presupposto che animò gli enciclopedisti lombardi, con in testa i fratelli Verri, e che produsse *Dei Delitti e delle Pene* (1764) di Cesare Beccaria. Ma anche per contrastare l'uso delle condanne a morte che diventavano più frequenti ed efferate. Italo Mereu ricorda, proprio in quel 1764, una esecuzione nei confronti di un omosessuale condannato ad essere soffocato e poi bruciato e l'incremento di uccisioni date per mezzo della ruota con decapitazione ed esposizione della testa. Un incremento dovuto probabilmente al tentativo affannoso e criminale della Chiesa nel frenare la diffusione di idee e costumi che sfuggivano al suo feroce controllo.

Porre un argine alla barbarie dilagante dei regimi portò alla proposta dell'ergastolo come pena sostitutiva della condanna a morte.

Un dibattito dai toni accesi ha da allora fatto seguito al testo del Beccaria. Il contesto appena descritto inquadra la cultura penale di allora, ma certo questo non rende meno abominevoli le motivazioni del Beccaria. Il *marchese* Beccaria si rivolgeva al sovrano (laico o ecclesiastico) e cercava di convincerlo ad abolire la pena di morte, con certi argomenti per sostituire l'ergastolo alla condanna a morte difficilmente condivisibili.

L'ergastolo è più bestiale della condanna a morte! Questa la tesi: *“Non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà che, divenuto bestia da servizio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più terribile contro i delitti... lo stesso sarà ridotto a così lunga e misera condizione se commetterà simili misfatti, è assai più possente che non l'idea della morte che gli uomini vedono sempre in una oscura lontananza”*

L'ergastolo, dice Beccaria, è peggiore della morte, più duro e più lungo da scontare. È questa perpetuità la sua forza ammonitrice ed esemplare. È doloroso per chi lo subisce quanto è esemplare per coloro che stanno a guardare.

È il punto forte dell'opera di convincimento del Beccaria, affermare che l'ergastolo ha maggior deterrenza della condanna a morte perché una sofferenza lunga senza termine terrorizza assai più coloro che stanno a guardare.

Basterebbero queste parole con cui Beccaria sponsorizza l'ergastolo per decretarne l'immediata abolizione per una repulsione inevitabile.

Certo, queste parole stridono con quelle, dello stesso autore, che esortano a addolcire le pene, a togliere l'eccessiva discrezionalità e crudeltà, tuttavia il *marchese* Cesare Beccaria si dichiara ossequiente al Sovrano rispettoso degli ordini e pronto a eseguirli. Difatti offre al Sovrano (chiunque sia) uno strumento per proclamarsi riformatore e conservatore col medesimo atto, accontentando gli uni e gli altri schieramenti.

Con l'Ergastolo il condannato, la condannata viene separato/a per sempre dalla società, senza che si utilizzi né patibolo né boia; rassicura il cittadino/suddito e ha un'efficacia intimidatrice anche maggiore della pena di morte. Queste le motivazioni che ebbero successo presso molti stati che sostituirono alla pena di morte l'ergastolo, distribuendolo massicciamente per tranquillizzare i timori e le coscienze turbate dalla soppressione del patibolo.

Poi sono venute le critiche a questa forma disumana di condanna.

Benjamin Costant addirittura considerò l'ergastolo peggiore della pena di morte. Nella pena perpetua vedeva il ritorno alle epoche più rozze, come *“un consacrare alla schiavitù, un degradare l'umana condizione”*. Fu così che la Francia rivoluzionaria, fece votare dalla sua Assemblea Costituente il mantenimento della condanna a morte e l'abolizione dell'ergastolo. Così nel Codice Penale approvato il 28 settembre 1791 dove era prevista la pena capitale, la condanna più alta non poteva superare i ventiquattro anni, con motivazioni chiaramente umanitarie. Le stesse argomentazioni, però ribaltate, furono utilizzate nella prefazione al codice della Restaurazione per reintrodurre l'ergastolo. Ascoltiamole: *“... Tutti i malfattori non colpiti nella pena di morte avevano in prospettiva in termine fisso che, per le anime profondamente depravate, annulla quasi completamente l'efficacia della pena...”* Così nel 1810 l'ergastolo è reintrodotta.

Nel codice italiano, ricordiamo scritto e firmato in epoca fascista (1931) ed entusiasticamente mantenuto dai governi delle repubbliche democratiche antifasciste italiane che si sono succedute dal 1945 ad oggi (ci dicono che ci siano state ben due repubbliche), la pena dell'ergastolo è assimilata alla pena capitale nel senso che comporta la “Morte civile” ossia l'interdizione legale: è la perdita per il condannato/a della capacità di disporre dei propri beni e la decadenza della potestà di genitore. Inoltre dalla notte dei tempi l'ergastolo reintroduce la “gogna” ossia la sanzione di pubblicità: *“la sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza”* e anche in altri a giudizio del giudice.

Il carattere eterno della pena, la sua fissità strideva con la concezione evolutiva della società e dei singoli, di cui tutti gli intellettuali in epoca moderna facevano sfoggio. Dunque andava tolto o addolcito quell'elemento di immutabilità. Ma, la classe politica italiana non avendo né il coraggio né la dignità di abolire l'ergastolo, per fare un piccolo passo avanti non ha fatto altro che... tornare indietro.

In pratica si è tornati ai tempi del governo della Chiesa sui corpi. Questa condannava all'ergastolo arrogandosi l'autorità di disporre totalmente del tempo e delle modalità di espiazione a suo esclusivo arbitrio per modulare o ridurre oppure lasciare “eterna” la pena. Così oggi l'ergastolano/o ha la possibilità di ridurre l'eternità della pena o di attenuarla per mezzo della semilibertà e della libertà condizionale, scelta che dipende dal Tribunale di Sorveglianza il quale a sua volta giudica sulla base di osservazioni del personale penitenziario, permanenti e costanti, e del nulla-osta della polizia del luogo dove avvenne la trasgressione.

Insomma... come passo avanti non c'è male, si sono ripescati meccanismi del seicento. Non si può certo accusare la classe dirigente di centro di destra e di sinistra di eccessiva accelerazione.

Ma un giorno, il 31 luglio del 1989, i parlamentari italiani, forse presi dalla commozione per la caduta di muri, quello di Berlino, di sistemi ideologici, quello del socialismo reale, approvarono alla Camera dei Deputati (era la X legislatura) un ordine del giorno che impegnava il governo a *“presentare disegni di legge per l'abolizione dell'ergastolo”* e ad *“intervenire nelle sedi*

internazionali e nei rapporti bilaterali con gli stati per la commutazione delle sentenze di ergastolo”.

Da allora non è successo niente! Niente a livello parlamentare e governativo. Finito l'entusiasmo per muri che cadevano, nei palazzi del potere hanno pensato che non bisognava esagerare e dunque era il caso di rafforzare quelli restanti, di muri, in particolare quelli del carcere e dunque dell'ergastolo. Altri, in altre parti del mondo, si ingegnavano a costruirne di nuovi per rinchiudere intere popolazioni forse a beneficio dell'attività edilizia.

Tra le tante critiche sollevate da studiosi contro la pena dell'ergastolo, ci sono anche quelle di carattere diciamo così filosofico. Ad esempio da più parti si sostiene che “...l'ergastolo è una pena “eliminativa”, esso è in contraddizione con l'idea stessa della persona come fine, e quindi del valore e della dignità della persona che è alla base dello stato di diritto. In esso si esprime una concezione terroristica e vendicativa della funzione della pena, bandita dall'art. 27 della Costituzione e più in generale dai principi dello Stato di diritto, diametralmente opposta al paradigma garantista del diritto penale minimo.” (Luigi Ferraioli- 1992)

Nonostante i tanti e validi argomenti sollevati, gli organi giudicanti supremi, la Corte Costituzionale con sentenza n. 274 del 27 settembre 1983 ha ammesso la non incompatibilità in quanto vi è la possibilità per l'ergastolano di usufruire di riduzioni della pena, della semilibertà e della liberazione condizionale. Un paradosso imbarazzante per la Corte: è come se la legittimità della pena perpetua scaturisse dal suo “**non essere**” perpetua. È come se l'ergastolo esistesse solo come pena minacciata e non effettuata... sofismi incomprensibili! Chissà se sostenendo questa tesi, i giudici dell'Alta Corte si rendono conto di annullare un cardine del diritto, ossia l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, discriminando tra ergastolani/e in base a valutazioni soggettive di carcerieri e magistrati di sorveglianza. Discriminazioni per accedere alle misure alternative, è quanto avviene per tutti gli altri detenuti anche a pene temporali, ma per l'ergastolo la discriminazione è sul punto della perpetuità oppure della temporalità; in conclusione si fa intervenire il giudice dell'esecuzione (giudice di sorveglianza) sul concetto di perpetuità ossia della vita e della morte di un essere umano, sul quale solo il legislatore in sede costituzionale – negli stati di diritto - può intervenire (secondo noi nemmeno una votazione di modifica costituzionale dovrebbe poter decidere della vita e della morte, però il limite delle democrazie parlamentari è proprio quello di avere il potere, come il Sovrano di un tempo, di disporre della vita e morte degli umani). C'è da considerare ancora la valutazione della Cassazione che ha escluso gli ergastolani dal beneficio degli indulti, in base a un ragionamento aritmetico secondo cui sottrarre da infinito un certo numero... resta sempre infinito. Ragionamento che conferma l'aspetto centrale dell'ergastolo che è l'eternità della condanna, ragionamento che però in altra sede la stessa Cassazione contraddice: grande è la confusione...!

C'è infine da ricordare che se il codice italiano, buon ultimo rispetto a quelli europei, abolisse l'ergastolo, rimarrebbe ancora il paese con la pena massima più alta: 30 anni. Il tetto massimo è di 20 anni nel codice francese e svizzero; di 15 anni nel codice della Germania, ecc.

Per chi, come noi, è totalmente contrario ad ogni misura che priva una persona della sua libertà, quindi all'esistenza stessa del carcere, nei confronti della pena dell'ergastolo ha un atteggiamento come di fronte a un crimine contro l'umanità. Abbiamo però voluto elencare alcune contestazioni che provengono dall'area dei giuristi che, accettando il carcere pur se in misura umanizzata, considerano l'ergastolo alla stregua di una condanna a morte, lo considerano contrario all'esistenza di uno stato di diritto, e infine lo considerano in contrasto con la Costituzione italiana.

Non ci chiedete previsioni se e quando il parlamento italiano possa abolire l'ergastolo. Certo non si può essere ottimisti oggi, tra il dilagare di pacchetti sicurezza e militarizzazioni, prevedere che il parlamento possa avere un'illuminazione di civile umanità per abolire l'ergastolo, ma, secondo noi, è pur sempre al conflitto sociale che spetta l'ultima parola.